

## La revisione “civile” delle sentenze penali. Le nuove frontiere interpretative dell’impugnazione straordinaria.

di *Giuseppe Centamore*

**Sommario:** 1. La questione affrontata. – 2. Orientamenti a confronto. – 3. Le ragioni della decisione. – 4. Osservazioni di fondo. – 5. I nodi insoluti. Un principio “mutilato”? – 6. (segue) Il problema della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 576 c.p.p.

### 1. La questione affrontata.

È ammissibile la domanda di revisione – tanto agli effetti penali quanto a quelli civili – avanzata *ex art.* 630 comma 1 lett. c) c.p.p. avverso la sentenza pronunciata dal giudice di appello che, prosciogliendo l’imputato ai sensi dell’art. 578 c.p.p. per intervenuta prescrizione del reato, abbia confermato la condanna di questi al risarcimento del danno nei confronti della parte civile<sup>1</sup>.

Come si vedrà meglio a breve, il principio è affermato sulla scorta di un’interpretazione estensiva dell’art. 629 c.p.p., che – come noto – esplicita i provvedimenti impugnabili con il mezzo in parola.

Si tratta di una decisione che desta molteplici spunti di interesse.

In primo luogo, la pronuncia contiene pregnanti riflessioni circa la natura e le finalità della revisione nell’ordinamento processuale penale: riflessioni che consentono alla Suprema Corte – sconfessando l’orientamento maggioritario (v. *infra*: § 2) – di affermare la “revisionabilità” anche di quelle sentenze che non comportino un’affermazione di responsabilità agli effetti penali, ma unicamente a quelli civili (*rectius*: la conferma della precedente condanna alla rifusione dei danni).

Sotto altro profilo, la decisione sembra lasciare in ombra taluni importanti aspetti pratici ed interpretativi ed, in particolare, la possibilità di estendere la portata applicativa del principio di diritto oltre il caso specificamente esaminato.

---

<sup>1</sup> Cass. pen., Sez. un., 25 ottobre 2018 (dep. 7 febbraio 2019), n. 6141, Milanese, Rv. 274627-01. Per prime osservazioni sul tema, v. F. DELVECCHIO, *I recenti orientamenti in tema di revisione delle sentenze di proscioglimento con condanna al risarcimento*, in [www.processopenaleegiustizia.it](http://www.processopenaleegiustizia.it), 2019. V. inoltre sul tema: G. STAMPANONI BASSI, *Sui limiti oggettivi della revisione: tra sentenze “a contenuto pienamente liberatorio” e sentenze di proscioglimento “non pienamente liberatorie”*, in *Cass. pen.*, 2018, p. 1265 ss.

## 2. Orientamenti a confronto.

L'orientamento tradizionale ammette la revisione unicamente avverso le sentenze di condanna agli effetti penali<sup>2</sup>.

La giustificazione riposerebbe sul principio di tassatività delle impugnazioni: l'art. 629 c.p.p. dispone l'ammissibilità «*in ogni tempo delle sentenze di condanna*».

Il riferimento è così inteso alle sole pronunce che contengano un'esplicita affermazione di responsabilità penale: sono dunque escluse quelle di mera condanna agli effetti civili, come quelle emesse a norma dell'art. 578 c.p.p. (che, pur dichiarando estinto il reato, confermino le statuizioni inerenti alla rifusione dei danni della sentenza di pregresse cure<sup>3</sup>).

L'art. 629 c.p.p. conterrebbe poi altri due pregnanti elementi testuali: ammettendo l'impugnazione delle sentenze di patteggiamento e dei decreti penali di condanna ed anche qualora la pena sia stata già eseguita od estinta, confermerebbe l'estromissione di quei provvedimenti che non comportino una condanna agli effetti penali<sup>4</sup>.

Tale assunto sarebbe quindi stato ulteriormente avallato dalla Corte costituzionale<sup>5</sup>, la quale ha sancito che «*l'avvenuta conferma delle statuizioni civili, in presenza dell'avvenuta dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, non costituisca affatto sentenza penale di condanna suscettibile di essere impugnata con lo straordinario rimedio della revisione*».

Dette conclusioni non muterebbero nemmeno a voler accogliere la nozione di condanna penale di segno "sostanzialistico" elaborata dalla Corte di Strasburgo<sup>6</sup>:

<sup>2</sup> Sull'orientamento tradizionale, teso ad escludere che le sentenze di proscioglimento recanti condanna civile fossero impugnabili mediante revisione, v. senza pretesa di esaustività: Cass. pen., Sez. VI, 30 novembre 1992, n. 4231, Melis, Rv. 193457; Sez. V, 24 febbraio 2004, n. 15973, Decio, Rv. 228763; Sez. V, 2 dicembre 2010, n. 2393, Pavesi, Rv. 249781; Sez. V, 3 marzo 2011, n. 14155, Bernardelli, Rv. 250631; Sez. II, 9 novembre 2016, n. 2656, Calabrò, Rv. 269528. Volendo, ancora (per più recenti pronunce): Cass. pen., Sez. II, 28 novembre 2017, n. 53678, Rv. 271367; Cass. pen., sez. II, 19 gennaio 2017, n. 2656, Rv. 269528. In dottrina, in adesione all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, v. P. SPAGNOLO, *sub art. 629*, in G. SPANGHER (diretto da), *Atti processuali penali. Patologie, sanzioni, rimedi*, Milano, Wolters Kluwer, 2013, pp. 3418 e ss.

<sup>3</sup> Nel senso che il principio di tassatività in materia di impugnazioni sia posto, particolarmente nella revisione, alla stabilità del giudicato e che, di conseguenza, le norme che ammettano l'esperibilità di tale rimedio debbano essere interpretate restrittivamente, v. l'insegnamento di G. LEONE, *Il mito del giudicato*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1956, pp. 197 e ss.

<sup>4</sup> Per un quadro di riferimento circa i provvedimenti o le sentenze non suscettibili di revisione, v. esemplificativamente: M. GIALUZ, *sub art. 629*, in A. GIARDA-G. SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, II, Milano, Wolters Kluwer, 2017, p. 3589; E. JANNELLI, *sub art. 629*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Torino, Utet, 1991, p. 328; A. PRESUTTI, *sub art. 629*, in G. CONSO-G. ILLUMINATI (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, Milano-Padova, Wolters Kluwer-Cedam, 2015, p. 2801.

<sup>5</sup> Corte cost., 16 aprile 2008, n. 129.

<sup>6</sup> L'impostazione è stata adottata dalla Corte europea dei diritti umani in plurime pronunce, fra le cui più recenti si segnalano esemplificativamente: Seconda Sezione, 29 ottobre 2013,

nessun contenuto afflittivo o sia pur indirettamente sanzionatorio è infatti ravvisabile nella condanna civile al risarcimento dei danni (in quanto orientata da una mera funzione riparatrice).

Tale impostazione è stata avversata da un'unica pronuncia di legittimità<sup>7</sup>, che al contrario ha ammesso la richiesta di revisione di una sentenza che a norma dell'art. 578 c.p.p. aveva prosciolto l'imputato per intervenuta prescrizione del reato e confermato le precedenti statuizioni civili.

La premessa giustificativa è la medesima: in quanto mezzo di impugnazione, la revisione soggiace al principio di tassatività (art. 568 comma 1 c.p.p.).

Se il riferimento testuale alle «*sentenze di condanna*» non lascia spazio alla "revisionabilità" delle sentenze di mero proscioglimento, esso apre nondimeno ad una diversa opzione esegetica: la legge, infatti, limita il rimedio straordinario alle condanne, senza però puntualizzarne l'oggetto; sicché, nella predetta locuzione sarebbero riconducibili le affermazioni di responsabilità sia sul piano penale che civile. Assunto che, peraltro, risulterebbe confermato anche dalla generica lettera dell'art. 632 c.p.p., che individua nel «*condannato*» il legittimato attivo alla richiesta.

In effetti, il lemma «*condanna*» è usato dal codice con riguardo sia alle affermazioni di colpevolezza (art. 533 c.p.p.) sia alle statuizioni risarcitorie (art. 538 c.p.p.): con la conseguenza che la formula (volutamente) generica dell'art. 629 c.p.p. consentirebbe l'impugnazione straordinaria anche delle sentenze pronunciate in forza dell'art. 578 c.p.p.

Secondo detta ricostruzione, andrebbe poi messa in evidenza un'ulteriore circostanza.

Ove maturi a fronte di un proscioglimento per prescrizione del reato, la condanna civile contiene comunque un'affermazione (sia pur implicita) di responsabilità

---

Varvara c. Italia; Seconda Sezione, 10 maggio 2012, Sud Fondi s.r.l. c. Italia; Grande Camera, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia.

<sup>7</sup> Cass. pen., Sez. V, 3 ottobre 2016, n. 46707, Panizzi, Rv. 269939. Per osservazioni su tale pronuncia, v. di G.M. BACCARI, *Revisione in materia penale. Estinzione del reato per prescrizione. Conferma delle statuizioni civili*, in *Foro it.*, 2017, 5, II, p. 303 ss. e di A. GUSMITTA, *La Cassazione torna sul tema della stabilità del giudicato penale: ammissibile la richiesta di revisione di sentenza di proscioglimento con condanna ai fini civili*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 3297 ss. Sulla necessità, avvertita da tempo in dottrina, di estendere il rimedio straordinario anche alle condanne non *stricto sensu* penali, v. G. STAMPANONI BASSI, *Sui limiti oggettivi della revisione: tra sentenze "a contenuto pienamente liberatorio" e sentenze di proscioglimento "non pienamente liberatorie"*, cit., p. 1273; S. LONATI, *Applicazione dell'art. 587 c.p.p. nel giudizio di revisione e riassunzione della qualità di imputato (un aspetto particolare del "caso Sofri")*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 3144; M. D'ORAZI, *La revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità*, Cedam, 1999, pp. 500 e ss.

penale e, dunque, di colpevolezza<sup>8</sup>: lo impongono gli artt. 538 e 539 c.p.p., che ammettono una pronuncia sui capi civili solo in caso di condanna penale<sup>9</sup>.

Alla stregua dell'indirizzo in commento, inoltre, l'ammissibilità della revisione delle sentenze in parola si giustificerebbe per ragioni di equità: difatti, a colui che sia stato prosciolto per estinzione del reato, ma al contempo condannato agli effetti civili, non residuerebbe alcun rimedio processuale all'infuori degli artt. 629 e ss. c.p.p., dal momento che il codice di procedura civile non adduce strumenti all'uopo (nemmeno sul versante della revocazione *ex art. 395 c.p.c.*).

### 3. Le ragioni della decisione.

Le Sezioni Unite aderiscono all'orientamento minoritario.

È dunque ammissibile la revisione delle sentenze emesse in grado di appello che, dichiarando il non doversi procedere per prescrizione del reato (o per amnistia), confermino la pregressa condanna civile. Revisione – si badi – sia agli effetti penali che civili<sup>10</sup>: per l'ottenimento quindi sia di una pronuncia con formula più favorevole od ampiamente liberatoria (si ipotizzi: perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso), sia della revoca delle statuizioni civili.

La soluzione passa per una preliminare analisi della natura e delle finalità perseguite dal rimedio straordinario.

Nota è la ragion d'essere della revisione: nella stessa, si compendia il delicato punto di equilibrio fra le istanze di stabilità delle decisioni giudiziarie, da un lato, e quelle di tutela dell'innocente, dall'altro<sup>11</sup>.

Peraltro, l'art. 24 comma 4 Cost. assegna al legislatore ordinario il compito di disciplinare «*le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari*», da

---

<sup>8</sup> Su altro versante, per la collocazione delle sentenze che dichiarano la prescrizione del reato fra le pronunce di merito, v. M. CAIANIELLO, *Processo penale e prescrizione nel quadro della giurisprudenza europea. Dialogo tra sistemi o conflitto identitario?*, in *Riv. Trim. pen. cont.*, 2017, pp. 3 e ss. Per una ricostruzione ampia del problema, v. F. MORELLI, *Le formule di proscioglimento. Radici storiche e funzioni attuali*, Giappichelli, 2014, pp. 323 e ss.

<sup>9</sup> Aspetto che, per il vero, risulterebbe già dagli artt. 74 c.p.p. e 185 c.p. L'azione civile nel processo penale ha infatti ad oggetto le restituzioni od il risarcimento dei danni derivanti dal reato: segue che, in assenza di un accertamento (sia pur "incidentale") di colpevolezza, non può aver luogo statuizione alcuna in tal senso.

<sup>10</sup> Così, espressamente, § 3.1. del Considerato in diritto.

<sup>11</sup> Sul tema dei limiti della cedevolezza del giudicato, la letteratura è quanto mai vasta, valendo la pena di richiamare – a solo scopo di sintesi – i contributi di A. DE MARSICO, *Diritto processuale penale*, Napoli, Jovene, 1966; G. DEAN, *Revisione*, Cedam, 1999; P. TROISI, *Flessibilità del giudicato penale e tutela dei diritti fondamentali*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), 2 aprile 2015, pp. 5 e ss. Più ampiamente, sulla revisione in generale, si vedano gli studi di R. NORMANDO, *Prime riflessioni sulla "nuova" revisione del giudicato penale*, in AA.VV., *Annali dell'Istituto di Diritto e procedura penale*, Università degli Studi di Salerno, 1993, p. 239 ss.; A. PRESUTTI, *Revisione del processo penale*, in *Enc. giur.*, XXVII, Roma, 1991, p. 1; G. SPANGHER, *Revisione*, in *Dig. pen.*, XII, Torino, Utet, 1997, p. 131 ss.

ciò discendendo i caratteri e gli scopi di un istituto “costituzionalmente obbligato” (oltre che imposto dal diritto sovranazionale<sup>12</sup>).

Presupposto della revisione è l’esistenza di una sentenza di condanna irrevocabile per la quale la legge non ammette alcun rimedio ordinario.

Essa non è dunque esperibile avverso: provvedimenti aventi forma diversa dalle sentenze (salva diversa previsione di legge); sentenze per le quali il codice ammette il ricorso a diversi mezzi di impugnazione<sup>13</sup>.

Ad ogni modo, a parere della Cassazione, il principio divisato si impone anche alla luce delle sensibili evoluzioni che hanno accompagnato il diritto positivo, il quale mostra «una graduale estensione delle categorie dei soggetti in favore dei quali la revisione dei giudicati penali è [...] ammessa, sul riflesso di un sempre più accentuato favor per la tutela degli interesse materiali e morali di chi sia stato a torto condannato»<sup>14</sup>.

Emerge così un istituto a presidio non soltanto di (apicali) beni quali la libertà personale od il patrimonio del singolo, ma anche di interessi quali la dignità morale della persona (indubbiamente pregiudicata da una condanna al risarcimento dei danni civili).

In tale contesto assiologico, si spiegherebbe altresì la (non casuale) genericità del termine «condannato» impiegato dall’art. 629 c.p.p.

Il passaggio argomentativo è importante.

Secondo le Sezioni Unite, infatti, sarebbe arbitraria l’opzione interpretativa che limitasse il sopra indicato inciso alle sole affermazioni di colpevolezza<sup>15</sup>: anzi, la circostanza che taluno sia stato convenuto in giudizio in forza di una duplice azione (penale e civile) comporta l’assoggettamento dell’interessato ad un unitario statuto di garanzie processuali, il quale presuppone «una ontologica identità di diritti, a meno che la legge espressamente non distingua i due profili». Donde l’ammissibilità anche agli effetti civili della revisione della sentenza che abbia confermato la condanna al risarcimento.

<sup>12</sup> In tal senso, v. art. 4 § 2 del Protocollo Settimo alla Convenzione europea dei diritti umani, nonché l’art. 14 § 6 del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici.

<sup>13</sup> Utile, in tal senso, l’esempio della sentenza di condanna per un reato oggetto di successiva *abrogatio criminis*: non si darà luogo qui a revisione, ma alla revoca della sentenza ai sensi dell’art. 673 c.p.p.

<sup>14</sup> Così, § 7.1. del Considerato in diritto. Sulla tendenza giurisprudenziale ad estendere l’applicabilità del rimedio straordinario, sulla base dell’esigenza – oggi sempre più pregnante, anche alla luce dei *dicta* dei giudici sovranazionali – di offrire un’adeguata tutela a coloro che siano state vittime di ingiuste condanne, v. Cass., sez. un., 24 ottobre 2013, n. 18821, in Cass. pen., 2015, p. 28 (annotata da M. GAMBARDELLA, *Norme incostituzionali e giudicato penale: quando la bilancia pende tutta da una parte*); Cass., sez. un., 22 novembre 2014, n. 42858, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2015, pp. 97 e ss.; Cass., sez. un., 26 febbraio 2015, n. 37107, con nota di P. MAGGIO, *Spetta al giudice dell’esecuzione rideterminare la pena patteggiata “illegale” conseguente a declaratoria di illegittimità costituzionale*.

<sup>15</sup> V. § 7.2. del Considerato in diritto.

D'altra parte, l'accoglimento della domanda di parte civile presuppone comunque un accertamento di colpevolezza. E gli indici normativi al riguardo sono noti (v. *supra*: § 2), confermando l'assunto di partenza: il riconoscimento dello *status* di condannato a chi sia obbligato alla rifusione dei danni civili.

E così anche nel caso di declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 578 c.p.p.: l'arrestarsi della pretesa punitiva non esclude l'implicita (incidentale) affermazione di responsabilità penale dell'imputato, la quale – potremmo dire – “sopravvive” ai soli effetti civili.

L'esistenza di un'implicita affermazione di colpevolezza risulta altresì corroborata da una considerazione di fondo: il giudice dell'impugnazione ha il potere-dovere di esaminare compiutamente i motivi presentati dalle parti e, conseguentemente, non potrebbe confermare la pregressa condanna civile per il semplice fatto che non vi sia prova dell'innocenza dell'imputato. In altre parole: il giudice dell'impugnazione deve verificare se la declaratoria di non doversi procedere debba cedere ad un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p.; eventualità che – logicamente – comporterebbe la caducazione delle statuizioni civili.

Insomma, l'accertamento svolto ai sensi dell'art. 578 c.p.p. comporta «una implicita quanto ineludibile affermazione di responsabilità tout court operata a cognizione piena, in relazione al fatto-reato causativo del danno»<sup>16</sup>; in sostanza (sembra di potere intendere dalle parole della Corte): né più né meno che una colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

#### 4. Osservazioni di fondo.

La pronuncia in commento appare senz'altro condivisibile, inserendosi nel solco di quel *trend* interpretativo che ha comportato – come detto – un'estensione applicativa del rimedio straordinario.

In primo luogo, l'impostazione delle Sezioni Unite risulta pienamente in linea con il dettato legislativo: limitare il mezzo di impugnazione alle sole condanne penali è lettura ingiustificatamente restrittiva dell'art. 629 c.p.p.

Nessun dubbio dovrebbe allora sussistere circa l'aderenza della soluzione adottata alla lettera normativa.

Così, la possibilità di ricorrere alla revisione anche qualora la pena sia stata già eseguita od estinta va correttamente intesa come volontà legislativa di riconoscere al rimedio *de quo* una funzione (se vogliamo) di riparazione morale<sup>17</sup>; non risulta nemmeno preclusivo l'art. 631 c.p.p., che stabilisce i possibili esiti positivi del relativo giudizio: la circostanza che l'interessato sia stato prosciolto per prescrizione del reato non esclude, infatti, che questi possa aspirare all'assoluzione (art. 530 c.p.p.).

---

<sup>16</sup> V. § 10.2 del Considerato in diritto.

<sup>17</sup> Così, espressamente, ai afferma: § 12.2 del Considerato in diritto.

A ciò, va aggiunto un pregnante dato di fondo: la soluzione fornita costituisce per certi versi una risposta “obbligata”, dovendosi altrimenti constatare l’inadeguatezza del sistema processuale di fronte alle istanze di tutela di chi, pur prosciolto per estinzione del reato ma condannato al risarcimento dei danni, ambisca ad ottenere la revoca degli effetti pregiudizievoli del giudicato.

In altre parole: la revisione rappresenta l’unico strumento in grado di rispondere alle esigenze di tutela di chi versi nella situazione predetta. Insomma, un’ipotetica soluzione negativa avrebbe probabilmente comportato la presa d’atto di una vistosa lacuna di sistema: con i conseguenti dubbi – sembra di poter dire – sul versante della legittimità costituzionale della revisione, almeno con riferimento all’obbligo del legislatore assicurare le condizioni ed i modi per la riparazione degli errori giudiziari (art. 24 comma 4 Cost.).

Al più, potrebbe destare perplessità un aspetto.

La Cassazione afferma infatti che l’art. 629 c.p.p. ammette la revisione solamente in favore del condannato: il dato testuale – secondo il Giudice nomofilattico – impedisce quindi di esperire il rimedio avverso le sentenze che si siano «*limitat[e], soltanto agli effetti penali, a dichiarare l’estinzione del reato*»<sup>18</sup>. In difetto di statuizioni civili, quindi, difetterebbe la qualifica di “condannato” in senso tecnico, escludendosi peraltro ogni possibile pregiudizio alla dignità morale dell’interessato.

Insomma, si potrebbe essere indotti a ragionare nel seguente modo: anche colui che sia stato prosciolto – per ipotesi – per estinzione del reato potrebbe ambire ad un’assoluzione mediante la riapertura del processo; non potendosi nemmeno escludere del tutto poi che da una sentenza di mero proscioglimento (si ipotizzi sempre: per intervenuta prescrizione del reato) non possano derivare pregiudizi all’onore od alla dignità del soggetto. Donde l’apparente contraddizione di fondo: perché se si muove dalla (condivisibile) premessa – affermata più volte e a chiare lettere dalla Corte – che la revisione svolge anche una funzione di riabilitazione sul piano etico e sociale del condannato, si dovrebbe giocoforza ammettere il rimedio in parola anche ove chi sia stato prosciolto aspiri ad un’assoluzione.

Ad uno sguardo attento, però, neanche su tale versante il ragionamento della Cassazione sembra attaccabile.

Alla suddetta prospettazione osta – come detto – il dato normativo: qualunque sforzo interpretativo non potrebbe condurre a riconoscere al prosciolto per estinzione del reato, in assenza di una condanna civile, lo *status* di condannato richiesto dall’art. 629 c.p.p.

Ma vi è di più, dal momento che detto *status* non sussiste in capo a colui che, pur venendo prosciolto per prescrizione (art. 578 c.p.p.), non ottenga la conferma della pregressa condanna agli effetti civili.

---

<sup>18</sup> Sul punto, la Corte è alquanto chiara (§ 6 del Considerato in diritto): in tale situazione, infatti, nessuna condanna è intervenuta, non potendosi dunque nemmeno ipotizzare un interesse ad esperire il rimedio straordinario.

Lo si deduce *a contrario* dal ragionamento effettuato dalla Cassazione: l'intervenuto proscioglimento per estinzione del reato non esime il giudice dell'impugnazione dall'obbligo di verificare l'esistenza di una causa di assoluzione, in ossequio alla regola di cui all'art. 129 comma 2 c.p.p. Ed è – come detto – tale verifica dal risultato negativo che costituisce la premessa per l'accertamento dell'esistenza del reato e per la conseguente affermazione della responsabilità civile, dal momento che in avversa ipotesi le pregresse statuizioni civili dovrebbero essere caducate. Insomma: la conferma delle statuizioni civili a norma dell'art. 578 c.p.p. passa necessariamente per una – sia pur incidentale – affermazione di colpevolezza (che, come detto, integra la premessa per ammettere la revisione della relativa sentenza sia agli effetti penali che civili); nessun asserto di responsabilità penale invece, nemmeno a livello incidentale, è riscontrabile in ipotesi di mero proscioglimento.

### **5. I nodi insoluti. Un principio “mutilato”?**

Al netto delle considerazioni sopra svolte sulla sostanziale correttezza del principio di diritto affermato, la pronuncia merita qualche ulteriore osservazione circa le sue possibili ricadute pratiche o, se si vuole, riguardo alla possibilità di “estenderne” la portata operativa oltre i casi specificamente contemplati.

Un primo aspetto concerne i casi di revisione nei quali il principio di diritto è destinato ad operare.

Come detto, la Cassazione afferma l'ammissibilità della revisione (della sentenza che abbia confermato le statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p.) domandata in ragione di sopravvenienze probatorie (art. 630 lett. c) c.p.p.).

Certamente, il principio divisato muove da un giudizio *a quo* introdotto sulla base di un'istanza nel senso anzidetto; nondimeno, una riflessione attenta conduce a ritenere che non sussistano preclusioni all'estensione della pronuncia agli ulteriori casi di revisione previsti dall'art. 630 c.p.p.

Difatti, nessun limite sembra sussistere di fronte all'ipotesi del contrasto di giudicati di cui all'art. 630 lett. a) c.p.p.: ove i fatti della sentenza oggetto di revisione non si concilino con quelli posti a fondamento di altra sentenza penale, non vi dovrebbe essere dubbio che anche in tal caso il ricorso al rimedio straordinario sia ammissibile.

Del pari, nessun problema sembra porre l'ammissibilità di una richiesta fondata sulla base di una dimostrata falsità in atti (art. 630 lett. d) c.p.p.).

Nemmeno la peculiare ipotesi basata sulla revocazione della sentenza civile (od amministrativa), che aveva deciso su questioni pregiudiziali di cui agli artt. 3 e 479 c.p.p., sembra frapporre dei limiti: se l'esistenza del reato – affermata in primo grado – era avvenuta in forza di una sentenza emessa in sede civile a norma delle disposizioni appena richiamate ed, in conseguenza dell'affermazione di colpevolezza, era stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni (poi confermata in sede di impugnazione ai sensi dell'art. 578 c.p.p.), la revocazione

della pronuncia resa sulla questione pregiudiziale è idonea ad elidere il presupposto richiesto dalla legge per una condanna civile (art. 538 c.p.p.); donde, anche in tal caso, l'interesse a ricorrere all'impugnazione straordinaria.

Qualche considerazione merita invece il caso di revisione introdotto dal Giudice delle leggi<sup>19</sup>.

La peculiarità di tale caso di revisione è nota: qui, la riapertura del processo si impone per ottemperare ad una pronuncia della Corte di Strasburgo che abbia accertato la violazione di taluno dei diritti affermati dalla Convenzione.

Si ponga mente all'ipotesi paradigmatica, ossia l'iniquinà del processo penale celebrato.

A rigore, la necessità di riaprire il processo dovrebbe comportarne la ricelebrazione nella sua integrità; vale a dire: la risoluzione del giudicato penale dovrebbe travolgere ogni decisione intervenuta in seno allo stesso, ivi compresa quella inerente ai capi civili (e, dunque, anche quella emessa ai sensi dell'art. 578 c.p.p.).

Una contraria impostazione, tesa ad impedire la caducazione delle statuizioni risarcitorie sulla base del fatto che ad essere dichiarato iniquo è il processo penale e, pertanto, la mera procedura volta a vagliare la fondatezza dell'accusa, non coglierebbe nel segno: l'azione civile, spiegata ai sensi degli artt. 74 e ss. c.p.p., è accessoria rispetto all'azione penale. In sostanza: a due azioni, benché esercitate in concomitanza, non corrispondono due processi. Il processo è uno: quello penale; sicché, l'accertato difetto di equità si estende ad ogni attività svolta in seno allo stesso.

#### **6. (segue) Il problema della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 576 c.p.p.**

La disposizione in parola consente alla parte civile di impugnare sia i capi della sentenza di condanna concernenti le statuizioni civili, sia la sentenza di proscioglimento (limitatamente alla sola responsabilità civile dell'imputato).

Affrancando la posizione della parte civile – nell'esercizio del potere di interporre gravame – da quella del pubblico ministero<sup>20</sup>, il legislatore consente un'impugnazione finalizzata: nel caso di sentenza di condanna, a contestare la quantificazione operata in cure pregresse (o la negazione del diritto *tout court*, se il giudice non ha riscontrato la sussistenza di pregiudizi risarcibili); nel caso di

<sup>19</sup> Si fa riferimento a C. cost., sent. 7 aprile 2011, n. 113, in *Giur. cost.*, 2011, p. 1523 su cui A. RUGGERI, *La cedevolezza della cosa giudicata all'impatto con la Convenzione europea dei diritti umani... ovvero sia quando la certezza del diritto è obbligata a cedere il passo alla certezza dei diritti*, in *Leg. pen.*, 2011, p. 481 ss. Volendo, per un quadro circa la situazione attuale del giudicato nel sistema penale, cfr. G. SPANGHER, *Impugnazioni straordinarie: aspetti sistematici di una categoria allargata*, in P. CORVI (a cura di), *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, Giappichelli, 2016, pp. 1 e ss.

<sup>20</sup> L'attuale formulazione della norma è il risultato della modifica operata con L. 20 febbraio 2006, n. 46, nota come legge Pecorella.

proscioglimento, ad ottenere un'affermazione di responsabilità dell'imputato alla rifusione dei danni.

Nell'uno e nell'altro caso, quindi, il gravame è preordinato al conseguimento di una diversa statuizione sui capi civili. Senza, dunque, che i capi relativi alla responsabilità penale dell'imputato possano essere direttamente attinti e, per l'effetto, subire una riforma (financo un peggioramento) in conseguenza dell'impugnazione del danneggiato (fatta salva, chiaramente, l'impugnazione del pubblico ministero).

Quanto detto risulta con maggiore chiarezza nel caso di impugnazione della parte civile della sentenza di proscioglimento (si ipotizzi: di primo grado). L'appello della parte privata è diretto: da un lato, ad ottenere una (sia pur incidentale) affermazione di responsabilità penale dell'imputato; dall'altro, ad ottenere una pronuncia risarcitoria in seconde cure (non avvenuta in primo grado in forza dell'art. 538 c.p.p.).

Orbene, l'art. 576 c.p.p. sembra presentare alcuni tratti di affinità rispetto all'art. 578 c.p.p.; per meglio dire: le situazioni suscettibili di ricrearsi in forza dell'impugnativa del danneggiato ai sensi del primo disposto possono essere accostate a quelle descritte nel secondo.

L'art. 578 c.p.p., infatti, consente al giudice dell'impugnazione di confermare le statuizioni civili pregresse in caso di sopravvenuta estinzione del reato.

L'art. 576 c.p.p., dal canto suo, consente alla parte civile di impugnare una sentenza di condanna agli effetti penali al limitato fine di ottenere la dichiarazione di sussistenza di una responsabilità civile, eventualmente negata in prime cure, od una diversa quantificazione del danno già riconosciuto. *Quid iuris* se matura in questo caso una causa di estinzione del reato (per esempio: la prescrizione)?

Chiaramente, la possibilità per il giudice del gravame di dichiarare la prescrizione del reato è condizionata dalla circostanza che anche l'imputato abbia proposto impugnazione agli effetti penali<sup>21</sup>, altrimenti cristallizzandosi il giudicato sulla regudicanda penale per acquiescenza dell'imputato.

Ma la situazione non muterebbe in caso di impugnazione della sentenza di assoluzione sia da parte del danneggiato che del pubblico ministero: perché la stessa giurisprudenza ha puntualizzato che il giudice del gravame, riformando l'assoluzione in proscioglimento per prescrizione del reato (atteso il gravame del pubblico ministero), possa condannare in seconde cure l'imputato al risarcimento dei danni od alle restituzioni<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> V. sul punto, Cass. pen., Sez. II, 27 ottobre 2010, Pace, Rv. 249698; v. altresì S. Quattrocchio, Sub art. 578, in in G. CONSO-G. ILLUMINATI (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, Milano-Padova, Wolters Kluwer-Cedam, 2015, p. 2554.

<sup>22</sup> Così, in tal senso, Cassa. Pen., Sez. Un., 11 luglio 2006, Negri, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 223.

Si verificherebbe dunque – a quanto sembra – un’interferenza fra l’art. 578 c.p.p. e l’art. 576 c.p.p.

Infatti, se la parte civile impugna una sentenza di condanna in relazione ai capi civili ed, al contempo, l’imputato propone gravame agli effetti penali, un’eventuale declaratoria di non doversi procedere non esimerebbe il giudice investito dell’impugnazione dal decidere sui capi civili: tutto sommato, qui torniamo all’art. 578 c.p.p.

Ma se fosse impugnata dal danneggiato ai sensi dell’art. 576 c.p.p. una sentenza di non doversi procedere (si ipotizzi: per prescrizione del reato) e a ciò seguisse in seconde cure la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni? Avrebbe quest’ultimo il diritto di proporre domanda di revisione?

Si ripete: il presupposto di operatività dell’art. 578 c.p.p. è costituito da una condanna di prime cure sia penale che civile, a cui fa seguito un proscioglimento per estinzione del reato ed una conferma delle statuizioni risarcitorie.

Differente è invece il caso poc’anzi prefigurato: l’imputato è stato prosciolto in primo grado ed il gravame del danneggiato è diretto ad ottenere l’affermazione della responsabilità civile del primo.

Formalmente siamo in due situazioni eterogenee, con la conseguenza che la pronuncia annotata non dovrebbe trovare applicazione nell’esempio prefigurato; nondimeno, una più attenta riflessione mostrerebbe indubbi tratti di analogia fra la vicenda analizzata dalle Sezioni Unite e l’ipotesi considerata.

Invero, un eventuale riconoscimento della responsabilità civile in sede di impugnazione passerebbe inevitabilmente – lo si è già detto – per una (incidentale) affermazione di esistenza del reato: in sostanza, sussisterebbero – così sembra – anche qui i presupposti che hanno consentito alla Corte di sancire l’ammissibilità del rimedio straordinario avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 578 c.p.p.

Per un verso, infatti, vi sarebbe una condanna al risarcimento dei danni, che fonderebbe la legittimazione ad esperire la revisione a norma dell’art. 629 c.p.p.; sotto altro profilo, il richiedente avrebbe un sostanziale interesse ad ottenere per tale via tanto un vantaggio agli effetti penali (assoluzione in luogo del proscioglimento per estinzione del reato), quanto agli effetti civili (caducazione della condanna civile).

Soluzione – si ripete – non affermata dalla Corte, né riconducibile formalmente all’area di operatività del principio, ma che pare sostenibile – almeno così pare – per la stretta aderenza alle ragioni fondanti il principio divisato.